

**COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE**  
(Provincia di Biella)

**Verbale n. 1 del 26/01/2023**

**PARERE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, AI SENSI DEL COMMA 229**

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, Revisore Unico del Comune di Occhieppo Inferiore, nominato con deliberazione consiliare n. 32 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 – ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE 197/2022"

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

Visti in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

Considerato che

- i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Considerato che

- nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obbiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

Assunte le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

Effettuate le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

Ricordato che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

### **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Alessandria, 26 gennaio 2023

Il Revisore

